

N. PAC	2006 - 173
PROTOCOLLO N.	8094 DEL 29.12.2006
MITTENTE	AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli.-
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI DIREZIONI DELLE CIRCOSCRIZIONI DOGANALI, UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli - Reg.to (CE) n. 1979/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per le conserve di funghi dai paesi terzi.

Richiamasi attenzione sulla su [Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 368/2006](#) che a pag. 91 pubblica il Reg.to (CE) n. 1979/2006 concernente l'oggetto, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2007, che ha abrogato il Reg.to (CE) n.1864/2004 (di cui al Pac-2004-149 prot. n.8385 del 25 ottobre 2004).

Al riguardo si fa presente che a seguito dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad aprire a determinate condizioni, contingenti tariffari per conserve di funghi del genere *Agaricus* spp. di cui ai codici NC 0711 5100, 2303 1020 e 2003 1030.

Pertanto si evidenziano taluni articoli del regolamento in esame che più direttamente interessano le dogane:

- l'art.1 prevede l'apertura di contingenti tariffari per l'importazione nella Comunità di conserve di funghi del genere *Agaricus*, dei codici NC 0711 5100, 2003 1020 e 2003 1030. Da tener presente che il volume, il numero d'ordine ed il periodo di applicazione sono riportati nell'allegato I del citato Reg.to (CE) n. 1979/2006. Inoltre stabilisce che l'aliquota del dazio applicabile è

- 1) del 12% *ad valorem* per i prodotti del codice NC 0711 5100 e
- 2) del 23% per i prodotti del codice NC 2003 1020 e 2003 1030.

- l'art.2 richiama il Reg.to (CE) n. 1291/2000 ed il Reg.to 1301/2006 salvo disposizioni contrarie del Reg.to (CE) n. 1979/2006.

- l'art.5, tra l'altro,
 - a) richiama le disposizioni di cui al Reg.to (CE) n. 1291/2000, per cui i titoli sono validi a partire dalla data del rilascio effettivo (*si ricorda che l'art.8 del Reg.to CE n.1301/2006 limita il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente*);
 - b) prevede che detti titoli rechino *nella casella 8* l'indicazione del paese di origine e contrassegnata la dicitura "sì". Il titolo è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato;
 - c) (*si ricorda che l'art.9 del Reg.to CE n.1301/2006 prevede che i titoli rechino nella casella 24 la dicitura "Dazio"...% - Reg.to (CE) n. 1979/2006*);
 - d) prevede la non sono trasferibilità dei diritti connessi ai titoli;

- l'art 11, stabilisce che l'immissione in libera pratica nella Comunità di conserve di funghi originarie della Cina è soggetta alle disposizioni di cui agli artt.da 55 a 65 del Reg.to (CEE) n.2454/93 della Commissione e rimanda all'allegato II del citato Reg.to (CE) n. 1979/2006, per la consultazione delle autorità competenti al rilascio del relativo certificato di origine.

Ad ogni buon fine si rimanda alla lettura del Reg.to (CE) n. 1979/2006 che si potrà consultare cliccando su [Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 368/2006](#).

Si prega di informare gli uffici dipendenti e gli operatori interessati

Il Direttore dell'Ufficio
Giorgio Angelini